



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

Alla cortese attenzione dei  
Presidenti, dei Direttori e  
dei Direttori Amministrativi  
delle Accademie di Belle Arti,  
delle Accademie Nazionali,  
dei Conservatori di Musica e  
degli ISIA  
**LORO SEDI**

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali:  
Flc Cgil, Cisl Federazione Università,  
Federazione Uil Scuola Rua, Federazione Gilda  
Unams  
Loro indirizzi e-mail

Al CINECA

OGGETTO: Mobilità personale docente a.a. 2020/21. Applicazione criteri su continuità di servizio.

È pervenuta a questo Ufficio una segnalazione da parte sindacale in merito a una non uniforme applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della mobilità del personale docente.

A tale proposito, si ricorda che l'Ordinanza Ministeriale 428 del 3 agosto 2020 richiama quali criteri quelli previsti dal Contratto Nazionale Decentrato del 31 maggio 2002.

Tale contratto all'Allegato A punto 1 prevede, in materia di anzianità di servizio del personale docente, che si attribuiscono **punti per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente** ("continuità di servizio") da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (lettera d) e nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e).

A norma dell'art. 5 del medesimo contratto, "il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e nell'insegnamento è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Conseguentemente a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti nel caso di [...] utilizzazioni."

Per interpretare correttamente la norma richiamata, è intervenuto l'incontro del 29 luglio 2008 con il quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che **il termine "utilizzazioni", inserito all'articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto.**

Si rammenta quindi che **il punteggio relativo alla continuità di servizio non può essere attribuito** in caso di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e/o nell'insegnamento per **utilizzo temporanea** presso altra istituzione AFAM.

Quanto sopra per uniformità di comportamento da parte di codeste Istituzioni al fine della tempestiva verifica ed eventuale correzione della valutazione delle domande presentate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Covolan